

* PIROLA Valerio, titolare di n. 1 (uno) voto , che assiste all'assemblea di persona; =====
- i presenti sono portatori di numero 10 (dieci) voti su complessivi numero 398 (trecentonovantotto) voti spettanti ai soci, e sono regolarmente iscritti nel libro dei soci da oltre 90 (novanta) giorni; =====
- è presente il Consiglio di amministrazione, nelle persone di TONELLI Marino, in qualità di Presidente, e PIROLA Valerio, TOMA Carlo, GHELFI Massimo, GUSSONI Enrico, ANTIGA Dario e CLERICI Fabrizio, in qualità di Consiglieri. =====
Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, =====
===== dichiara =====
validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e atta a deliberare sul seguente =====
===== **ORDINE DEL GIORNO** =====
- **Modifica Statuto Societario.** =====
A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno. =====
Sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali è necessario integrare lo Statuto sociale vigente con la previsione della possibilità, per la Cooperativa, di gestire gli accessi ai boschi ed ai terreni per la raccolta dei funghi e dei prodotti del bosco e del sottobosco, prevedendo, inoltre, il versamento di una quota contributiva a carico dei soci, dei loro familiari e di un permesso di ingresso a carico degli utenti esterni. =====
L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato per alzata di mano da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità =====
===== **delibera** =====
- di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo di statuto sociale, statuto che si allega al presente atto sotto la **lettera A.** =====
Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione. =====
Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti trenta. =====
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella, allegato B), d.P.R. n. 642 del 1972. =====
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società. =====
Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il

suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili e-
splicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo in-
definito in quanto connesso ad atto notarile avente validità
non limitata nel tempo. =====

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità,
consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai
sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara: =====

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri da-
ti forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del
presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai
fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.; =====

- che tali informazioni e dati sono aggiornati. =====

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della docu-
mentazione allegata. =====

Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente
che lo approva e conferma. =====

Scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e com-
pletato da me notaio a mano su due fogli per pagine sei. =====

Sottoscritto alle ore diciotto e quaranta. =====

FIRMATO: TONELLI MARINO - FILIPPO GOGLIA (Sigillo) =====

=====

Aut. "A" AGO N 16949 REP N 12913 RACC.

STATUTO
della
GIOGALLO Società Cooperativa a responsabilità limitata

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Pontremoli, la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata "GIOGALLO SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, **ditalchè il versamento del contributo annuale comporti, oltre alla possibilità di accesso ai boschi ed ai terreni per la raccolta dei funghi e dei prodotti del bosco e del sottobosco, anche la fruizione dei servizi offerti dalla cooperativa, quali, a mero titolo esemplificativo, la manutenzione dei sentieri, delle piste e delle strade di accesso ai boschi e la preservazione del bosco dal degrado ambientale.**

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142"

La Cooperativa svolge la propria attività seguendo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve



Giorgio Manno

rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad Associazioni Nazionali ed Europee di rappresentanza e tutela del mondo cooperativo nonché ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.


Art.4 (Oggetto Sociale)

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

Migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei soci, attraverso una adeguata valorizzazione e una razionale utilizzazione delle risorse agro-silvo-pastorali, dei terreni dei soci e della Società con interventi a protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e dall'abbandono degli insediamenti montani.

Per raggiungere il suddetto scopo la Società in particolare si propone di:

- a) **nel campo agricolo:** migliorare la produttività dei terreni di proprietà o comunque condotti ad altro titolo dai Soci e dalla Società tenendo conto delle esigenze e delle tecnologie di una moderna agricoltura, mediante opere di recupero, sistemazione, miglioramento, bonifica, irrigazione, nonché introduzione e sviluppo di colture adatte e redditizie;
- b) Assumere da qualsiasi Ente pubblico, nonché da privati, terreni agricoli abbandonati o in degrado ambientale evidente, terreni boscati, boschi, pascoli ed eseguire direttamente o farli eseguire dai Soci opere di miglioramento e utilizzazione.
- c) Procurarsi l'affittanza di terreni e la concessione in uso temporaneo in qualsiasi forma, anche con semplice delega, per la realizzazione di iniziative comuni.
- d) **nel campo forestale:** la società si propone: un'adeguata utilizzazione e manutenzione del bosco ceduo nelle sue varietà e nelle sue componenti di filiera: prodotti per uso di lavoro, per uso bio ingegneristico, da ardere, per produzione di energia e altro; la forestazione di zone nude o degradate, la salvaguardia, il recupero e l'incentivazione del castagneto da frutto con una corretta manutenzione, il reimpianto, l'utilizzazione dei suoi frutti e delle altre componenti, la difesa del bosco da incendi, piante infestanti e da altre calamità che possano colpirlo;
- e) **Nel campo del sottobosco:** la società si propone di




salvaguardare i prodotti territoriali favoriti dalla collocazione naturale dell' ambiente e in particolare quelli collegati alla sua economia storica e culturale: fragole, lamponi, mirtilli e soprattutto i funghi la cui produzione si trova nell' area storica di produzione del marchio IGP FUNGO DI BORGOTARO. A tutela dei funghi, fonte potenziale di reddito per i soci e per l' economia locale, la società potrà sviluppare le iniziative predisposte dalle leggi emanate in materia da Organismi istituzionali nazionali e sovranazionali.

- f) **nel campo zootecnico:** la società si propone la costruzione di stalle sociali, recinti per l'allevamento brado in armonia con le esigenze della forestazione, il sostegno alle iniziative di soci allevatori, la gestione del patrimonio zootecnico con l'aumento e il miglioramento dei capi, comprese le specie animali selvatiche, in aderenza con le caratteristiche ambientali e sociali.

Per facilitare il raggiungimento delle finalità suddette la Società si propone altresì:

- g) la creazione, la manutenzione e l' ammodernamento di infrastrutture, come strade, piste poderali, boschive, acquedotti.
- h) il ripristino di antichi sentieri, mulattiere e strade rurali degradate.
- i) il recupero dell'architettura rurale storica del territorio in stato di abbandono o dissesto quali essiccatoi, mulini, casoni, cascine, muretti a secco, canalizzazioni in pietra, opere di drenaggio e altro, anche tramite la concessione temporanea dei proprietari compresa la semplice delega;
- j) **la gestione degli accessi per la raccolta dei funghi e dei prodotti del bosco e del sottobosco, con la previsione di una quota contributiva a carico dei soci, dei loro familiari e degli utenti esterni. Le modalità di accesso e l'importo del contributo dovranno essere stabilite annualmente nel Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione**

Sono tra gli scopi sociali anche i seguenti: organizzare acquisti collettivi di beni strumentali necessari ai soci e alla Cooperativa, vendere direttamente i prodotti delle aziende dei soci derivanti da colture agricole, allevamenti, prodotti del bosco e del sottobosco, nonché lavorare, trasformare e conservare i prodotti medesimi; organizzare e gestire forme di assistenza tecnica e servizi sociali in genere; organizzare per i soci gite di istruzione e professionali; acquistare, affittare o assumere la conduzione ad altro titolo, anche in maniera temporanea, di terreni da soggetti pubblici e



privati; favorire una migliore conoscenza del territorio tramite apposita segnaletica e cartellonistica e la diffusione di depliant, brochure, pubblicazioni a stampa e on-line utili al suddetto scopo; organizzare o partecipare a manifestazioni utili al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa potrà ricevere prestiti e donazioni dai soci e da altri soggetti pubblici e privati, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite dall'organo amministrativo della Cooperativa.

Per raggiungere gli scopi di cui alle lettere precedenti, la Cooperativa potrà reperire fondi tramite la partecipazione ad appositi bandi indetti da Comune, Provincia, Regione, Stato, Unione Europea e altri soggetti pubblici e privati. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI


Art.5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci può raggiungere il massimo previsto dalla legge per le società cooperative a responsabilità limitata e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possano essere soci;

- a) proprietari, assegnatari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari, mezzadri, coloni parziari o conduttori di terreni ad altro titolo siti nel comprensorio delimitato dai seguenti confini: Bacino pluviale del Torrente Magriola e suoi affluenti, versante sinistro del Torrente Verdesina e del Torrente Verde;
- b) residenti nelle frazioni di Succisa, Grondola, Braia, Bratto, Montelungo ed altre frazioni e case sparse del comprensorio indicato alla lettera a) del Comune di Pontremoli.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.



Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art.6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto dallo stesso durante apposita riunione, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere



Luigi Maresca

eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.


In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art . 7 (Domanda di ammissione)

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico;
- b) Documentazione o autocertificazione dei requisiti in possesso necessari per l' ammissione.
- c) L'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- e) Dati certificabili (in caso di acquisto recente di terreni o altri beni immobili) idonei a dimostrare la non sussistenza di finalità speculative.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro (90) novanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il



versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro (90) novanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio, può entro (60) sessanta giorni dalla comunicazione chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

- a) al versamento:
 - della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 19.
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
- d) a non ledere l'immagine della Cooperativa.
- e) al pagamento del contributo annuale

Art.9 (diritti dei soci)

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, i soci hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. I diritti di cui sopra non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società

Art.10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte..

Art.11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:



- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) Il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.
- d) In ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa con un preavviso di almeno trenta giorni. Il mancato preavviso darà luogo a una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata alla Società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.


Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono dare immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- c) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- d) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli



obblighi sociali;

- g) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- h) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.
- h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- m) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro (60) sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione _ eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale _ avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art.14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Se gli eredi o legatari sono in possesso dei requisiti per l'ammissione potranno subentrare nella quota del loro dante causa e dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società, o versando ex novo la quota sociale facendo riferimento al socio familiare deceduto.



Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art.15 (Termini di decadenza e limitazioni al rimborso)

I soci decaduti, receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva

TITOLO IV
RISTORNI

Articolo 16 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'organo amministrativo, i quali _ in via generale _ debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:


- a. In forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25,00 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti



- c) dell'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8:
- d) dalla riserva straordinaria
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento

Articolo 18 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:


- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59 nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 3 gennaio 1992, n° 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) ed e) dell'articolo 17.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art.20 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

I soci decidono in assemblea sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci



che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 4) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci
- 6) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 21 (Modalità di convocazione)

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale e i pubblici esercizi e gli appositi spazi pubblici per l'affissione delle frazioni del comprensorio, o mediante lettera raccomandata A.R. , o comunicazione via fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'utilizzo di una modalità di convocazione non esclude l'utilizzo delle altre previste dal presente articolo 22.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)


In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della



alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.


La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica



Luigi...

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica: le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.


Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalla sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci



per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto dai soci più anziani in numero non inferiore a tre.

Spetta all'assemblea ordinaria dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 27 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera di conciliazione della Camera di Commercio di Massa Carrara che dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO VIII SCIoglimento- LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 28 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 29 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:


- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai

soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n.59.

Art. 30 (Clausole mutualistiche)

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 17, 19, 29 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a long, horizontal, wavy line.

Il giorno 7.6.2023

Certifico io sottoscritto Dr. Filippo Goglia, notaio in La Spezia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo, munito delle prescritte firme.

La presente copia è certificata conforme con apposizione della firma digitale da parte di me notaio ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89, e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

FIRMATO: Filippo Goglia Notaio - Firma digitale